



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato ai Capigruppo

Il 31/10/2013 N. prot. 2772

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ATTO DI INDIRIZZO PER IL RELATIVO AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, CO. 20 DEL D.L. N. 179/2012, CONV., IN L. 221/2012.

L'anno **Duemilatredici**, addì **QUINDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore 17.15
Nella casa comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e nome		Presente	Assente
SARINO GAUDENZIO	Sindaco	x	
GRASSULLO STEFANIA	Assessore	x	
BERNASCONE DOMENICO	Assessore	x	
CALEFFI ROBERTO	Assessore	x	
CUSARO GIOVANNI	Assessore		x
	Totale	4	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel recente passato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è stato gestito dalla società Enel Sole s.r.l.;
- che siffatto affidamento risulta dunque essere scaduto ormai da parecchio tempo, ma che, a seguito di siffatta scadenza, la gestione del servizio in oggetto è comunque rimasta di fatto in capo al precedente gestore, cui tuttavia questo Comune ha però omesso – con riferimento al periodo *de quo* - di corrispondere le relative spettanze per un importo pari ad euro 15.017,96;

Considerato:

- che risulta necessario continuare ad assicurare l'erogazione del servizio *de quo*, data la relativa natura di servizio pubblico indispensabile, ricorrendo ad apposito operatore esterno specializzato nel settore;
- che risulta altresì opportuno provvedere nel contempo a regolarizzare la situazione di fatto generatasi a far data dalla formale scadenza del precedente affidamento;

Rilevato che la società Enel Sole s.r.l. risulta tuttora proprietaria di parte degli impianti di illuminazione pubblica ubicati in questo Comune;

Osservato che l'attuale gestione in capo ad Enel Sole dev'essere considerata come una mera "proroga di fatto" che necessita di adeguata e tempestiva regolamentazione;

Dato atto che si è pertanto ritenuto di addivenire ad un'intesa con la società Enel Sole s.r.l., al fine di assicurare regolarità e continuità al servizio in oggetto;

Preso atto:

- della nota trasmessa dalla società Enel Sole (prot. n. 27516 del 21.06.2013) con la quale quest'ultima si è resa disponibile per un nuovo affidamento del servizio *de quo* per la durata di 24 mesi, a sua volta articolantesi nei servizi di pronto intervento, di fornitura lampade ed accensione e spegnimento, di manutenzione ordinaria su segnalazione guasti, di manutenzione ordinaria apparecchio a Led "Archilede", di riparazione guasti urgenti, richiedendo un compenso di euro 521,19 (IVA esclusa) al mese, ed impegnandosi al contempo alla realizzazione di investimenti sugli impianti di pubblica illuminazione per un importo di euro 15.000,00 (IVA esclusa);
- della successiva nota (prot. n. 39201) trasmessa in data 17.09.2013 (prot. com. n. 2417 del 18.09.2013), con la quale Enel Sole confermava la propria precedente offerta del 21.06.2013 per un affidamento biennale del servizio *de quo*, ribadendo l'impegno a realizzare i predetti investimenti, a fronte del pagamento in Suo favore delle predette spettanze pari all'importo di euro 15.017,96;
- che il valore contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 24 mesi, ammonterebbe complessivamente ad euro 12.508,56 (IVA esclusa);

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che qualifica l'attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale (in part., T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165);

Osservato che la materia dei servizi pubblici locali è stata oggetto di numerosi interventi normativi, di un'abrogazione referendaria, nonché di una pronuncia di illegittimità costituzionale, e nello specifico:

- a) in primo luogo, l'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ha riformato il comparto dei servizi pubblici locali, con l'obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi; la riforma è stata peraltro completata dal Regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010;
- b) l'intera disciplina è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, per colmare il vuoto normativo, è stato approvato l'articolo 4 del D.L. 138/2011, recante una nuova disciplina generale dei servizi pubblici;
- c) tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell'articolo 9, co. 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), e dell'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (cd. D.L. *Liberalizzazioni*) che ha introdotto l'art. 3-*bis* nel D.L. 138/2011, il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni di procedere agli affidamenti dei servizi pubblici locali "a rete" di rilevanza economica sulla base di ambiti e/o bacini territoriali ottimali e omogenei da individuarsi entro il termine del 30.6.2012;
- d) su tale disciplina è intervenuta – con effetto abrogativo - la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012;
- e) da ultimo è intervenuto l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, il cui comma 20 prevede che «*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*».

Dato atto che il legislatore non ha dato una definizione di servizio pubblico locale «a rete» (di rilevanza economica), e che non è pertanto possibile stabilire con certezza se il servizio di pubblica illuminazione rientri nell'ambito applicativo della norma (art. 3-*bis* nel D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);

Rilevato che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, allo stato attuale, il tema delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali è caratterizzato da un vuoto normativo, solo formalmente colmato dalla generica disciplina prevista all'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, il quale invoca espressamente il *rispetto della disciplina europea* e la *sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*;

Osservato che in mancanza di una disciplina di diritto interno, gli operatori devono fare oggi riferimento ai principi comunitari, così come attuati e recepiti nel *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive (comunitarie) 2004/17/CE e 2004/18/CE* di cui al D.lgs. n. 163/2006 *ss.mm.ii.*, sulla scorta dei quali l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione può certamente avvenire tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. *esternalizzazione*), in conformità alla modalità organizzativa del servizio *de quo* sinora praticata da questo ente;

Rilevato che nell'ambito della cd. *esternalizzazione* rientrano evidentemente anche gli affidamenti diretti, i quali, così come chiarito dalla A.V.C.P. con deliberazione n. 110 del 19.12.2012 sono

ammissibili nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria e dal Codice dei contratti;

Osservato:

- che la disciplina degli affidamenti diretti è contemplata nell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici in materia di acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, così come declinata nell'apposito regolamento comunale;
- che l'A.V.C.P., con parere n. 5 del 18 giugno 2012, ha fatto rientrare il servizio di pubblica illuminazione nella formula dell' "appalto di servizi" e non della concessione, ferma restando la relativa configurazione di "servizio pubblico";

Ribadito che il valore contrattuale del servizio in oggetto, per il periodo di 24 mesi, ammonterebbe complessivamente ad euro 12.508,56 (IVA esclusa), e che pertanto risultano sussistere le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto, in ossequio a quanto all'uopo stabilito dal vigente *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi*, confermandosi di tal guisa la modalità organizzativa della cd. *esternalizzazione* del servizio *de quo* mediante conferimento a terzi della relativa gestione, così come sinora praticata da questo ente;

Considerato che la proposta avanzata da Enel Sole S.r.l. - come sopra esposta - sia meritevole di approvazione, in ragione del fatto che detta società risulta tuttora proprietaria di parte degli impianti di illuminazione pubblica, nonché delle motivazioni di risparmio economico che si accompagnano all'operazione *de qua* legate all'assenza di spese a carico del Comune per eventuali consulenze peritali, dismissione e/o riscatto impianti, ecc.;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra riportate ed alle predette condizioni, di voler procedere all'affidamento in favore di Enel Sole S.r.l del servizio *de quo*, per il periodo di 24 mesi, formulando appositi indirizzi operativi al Responsabile del servizio competente, al fine di assicurare regolarità e continuità al pubblico servizio in oggetto, attesa la relativa indispensabilità;

ACQUISITI i seguenti pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000: Si esprime parere favorevole. Tornaco, li 15/10/2013	Il responsabile del Servizio tecnico F.to Stefania Grassullo
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs n. 267/2000: Si esprime parere favorevole. Tornaco, li 15/10/2013	Il responsabile del servizio finanziario F.to Liviana Righetti

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di far proprio ed approvare quanto enunciato in premessa, formulando al competente Responsabile del servizio gli indirizzi operativi di seguito riportati:
 - a) procedere, al fine di assicurare regolarità e continuità al pubblico servizio in oggetto, all'adozione di tutti gli atti conseguenti secondo le risultanze di quanto in premessa dedotto, provvedendo ad un nuovo affidamento del servizio in favore della società Enel Sole S.r.l., alle suesposte condizioni di cui all'apposita nota dalla stessa trasmessa in data 21.06.2013 (prot. n. 27516) e per il periodo massimo di 24 mesi, a fronte dell'impegno da parte di quest'ultima a realizzare investimenti sugli impianti di pubblica illuminazione per un importo di euro 15.000,00 (IVA esclusa);
 - b) provvedere al pagamento in favore della società Enel Sole delle relative spettanze di cui in premessa, per un importo pari ad euro 15.017,96, e ciò anche al fine di evitare l'insorgenza di un eventuale contenzioso al riguardo, nonché in ragione del suaccennato impegno da parte di Enel Sole a realizzare investimenti sugli impianti di pubblica illuminazione per un importo di euro 15.000,00 (IVA esclusa);
 - c) dare atto che il nuovo affidamento in favore della società Enel Sole – tuttora proprietaria di parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale - dovrà essere disposto per un periodo massimo di 24 mesi, nelle more di una più compiuta definizione della disciplina normativa di riferimento, con riserva – *medio tempore* - , ove ciò non dovesse verificarsi, di valutare l'opportunità e/o necessità di avviare il cd. procedimento di “riscatto” degli impianti di pubblica illuminazione nei termini di legge, sì da poter conseguentemente avviare l'espletamento delle apposite procedure ad evidenza pubblica per la futura gestione del servizio, nel rispetto delle eventuali sopravvenute norme di riferimento del settore;
 - d) di approvare e disporre la pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'allegata “relazione” *sub lett. A*), appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato comma 20, dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012;
 - Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in esecuzione all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*.
 - Di dichiarare, stante l'urgenza di deliberare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e *ss.mm.ii.*.
-
-

Allegato A)
Deliberazione G.C. n. 55 del 15.10.2013

**ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

***RELAZIONE EX ART. 34, CO. 20 DEL D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONE NELLA L. N. 221/2012***

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che «*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*»,

1. PREMESSE:

Nel recente passato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è stato gestito dalla società Enel Sole S.r.l., il cui affidamento è ormai scaduto da diverso tempo.

A seguito di siffatta scadenza, la gestione del servizio in oggetto è comunque rimasta di fatto in capo al precedente gestore, generandosi una mera “proroga di fatto” che necessita di adeguata e tempestiva regolamentazione, tenuto tuttavia conto del fatto che la società Enel Sole risulta tuttora proprietaria di parte degli impianti di illuminazione pubblica ubicati in questo Comune, non essendo ancora stato avviando il cd. procedimento di riscatto degli stessi.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario consolidatosi in materia qualifica l’attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale, motivo per cui il relativo affidamento soggiace all’obbligo di cui in oggetto, ovvero sia della predisposizione di un’apposita relazione, da pubblicarsi sul sito internet dell’ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche eventualmente previste, che pertanto si provvede ad illustrare di seguito.

2. RAGIONI E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Come premesso, è ormai consolidato l’orientamento che considera il servizio di pubblica illuminazione un “*servizio pubblico locale*” (in part., T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165), e come tale caratterizzato, sul

piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

La materia dei “*servizi pubblici locali*” è stata oggetto di numerosi interventi normativi, di un'abrogazione referendaria, nonché di una pronuncia di illegittimità costituzionale, e nello specifico:

- a) in primo luogo, l'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ha riformato il comparto dei servizi pubblici locali, con l'obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi; la riforma è stata peraltro completata dal Regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010;
- b) l'intera disciplina è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, per colmare il vuoto normativo, è stato approvato l'articolo 4 del D.L. 138/2011, recante una nuova disciplina generale dei servizi pubblici;
- c) tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell'articolo 9, co. 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), e dell'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (cd. D.L. *Liberalizzazioni*) che ha introdotto l'art. 3-*bis* nel D.L. 138/2011, il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni di procedere agli affidamenti dei servizi pubblici locali “*a rete*” di rilevanza economica sulla base di ambiti e/o bacini territoriali ottimali e omogenei da individuarsi entro il termine del 30.6.2012, senza che tuttavia il legislatore abbia dato una definizione di servizio pubblico locale «*a rete*» (di rilevanza economica), non risultando pertanto possibile stabilire con certezza se il servizio di pubblica illuminazione rientri nell'ambito applicativo della norma (art. 3-*bis* nel D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
- d) su tale disciplina è intervenuta – con effetto abrogativo - la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012;
- e) da ultimo è intervenuto l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, il cui comma 20 prevede che «*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*».

A seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, allo stato attuale, il tema delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali è caratterizzato da un vuoto normativo, solo formalmente colmato dalla generica disciplina prevista all'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, il quale invoca espressamente il *rispetto della disciplina europea* e la *sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*.

In mancanza di una disciplina di diritto interno, gli operatori devono fare oggi riferimento ai principi comunitari, sulla scorta dei quali l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione può certamente avvenire tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. *esternalizzazione*), come peraltro sinora praticato da questo ente.

Così come chiarito dalla A.V.C.P. con deliberazione n. 110 del 19.12.2012, nell'ambito della cd. *esternalizzazione* rientrano evidentemente anche gli affidamenti diretti, i quali, sono ammissibili nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria e dal *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive (comunitarie) 2004/17/CE e 2004/18/CE* di cui al D.lgs. n. 163/2006 *ss.mm.ii.*. La stessa A.V.C.P., con parere n. 5 del 18 giugno 2012, ha peraltro fatto rientrare il servizio di pubblica illuminazione nella formula dell' “*appalto di servizi*” e non della concessione, ferma restando la relativa configurazione di “*servizio pubblico*”.

La disciplina degli affidamenti diretti è contemplata nell'art. 125 del *Codice dei contratti pubblici (Lavori, servizi e forniture in economia)*, il quale, al comma 11, dispone che “*per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.*

Il valore contrattuale del servizio in oggetto - per il periodo di 24 mesi - ammonterebbe complessivamente ad euro 12.508,56 (IVA esclusa), risultando pertanto sussistere le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto in favore della società Enel Sole, in ossequio a quanto all'uopo stabilito dal vigente *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi*, confermandosi di tal guisa la modalità organizzativa della cd. *esternalizzazione* del servizio *de quo* mediante conferimento a terzi della relativa gestione, così come sinora praticata da questo ente.

Le motivazioni che si pongono alla base della anzidetta modalità di affidamento del servizio *de quo* prescelta (affidamento diretto) – per un periodo di 24 mesi – sono riconducibili all'obiettivo primario perseguito dall'Amministrazione comunale di assicurare regolarità e continuità al servizio pubblico in oggetto, attesa la relativa indispensabilità, consentendosi in tal modo una quanto più possibile tempestiva regolarizzazione della situazione di fatto generatasi a seguito della formale scadenza del precedente affidamento in capo ad Enel Sole S.r.l. Detta scelta muove altresì dalla circostanza che Enel Sole risulta tuttora proprietaria di parte degli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel territorio comunale, nonché dalle motivazioni di risparmio economico che si accompagnano all'operazione *de qua*, caratterizzata dall'assenza di spese a carico del Comune per eventuali consulenze peritali, dismissione e/o riscatto impianti, ecc..

Tutto ciò, naturalmente, nelle more di una più compiuta definizione della disciplina normativa di riferimento, con riserva - *medio tempore* – da parte dell'Amministrazione comunale, ove ciò non dovesse verificarsi, di valutare l'opportunità e/o necessità di avviare il cd. procedimento di “riscatto” degli impianti di pubblica illuminazione nei termini di legge, sì da poter conseguentemente avviare l'espletamento delle apposite procedure ad evidenza pubblica per la futura gestione del servizio, nel rispetto della eventuale sopravvenuta normativa di settore.

3. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE, CON INDICAZIONE DELLE EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Stante il riferimento agli “*obblighi di servizio pubblico e universale*” contenuto nell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, , si rende necessario soffermarsi sulle relative nozioni, al fine di definire il contenuto specifico degli obblighi correlati.

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “*l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel *Libro verde* su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata

corrispondente a quella comunitaria di “*servizio di interesse generale*”, ove limitata all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I “*servizi di interesse generale*” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, *I servizi d’interesse generale in Europa* [COM(96)443]).

Gli “*obblighi di servizio pubblico*” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

In altre parole, può affermarsi che la *ratio* degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i *servizi di interesse economico generale* siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (*universalità*), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*). L’ente locale deve pertanto intervenire laddove - per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Sotto il profilo dell’individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che - nel campo della pubblica illuminazione - atteso il relativo carattere di servizio pubblico locale, e come tale caratterizzato, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico - l’ente locale competente non può esimersi dall’imporre specifici obblighi di servizio pubblico. Nel caso in esame, questi ultimi si concretano nell’obbligo diretto a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (*universalità*), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. E’, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell’utenza.

Nel caso specifico del Comune di Tornaco gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono così essere riassunti:

1. pronto intervento in occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo;
2. accensione e spegnimento degli impianti attraverso idonei dispositivi automatici di tipo crepuscolare, assicurandosi il funzionamento degli stessi mediamente per 4200 ore annue;
3. manutenzione ordinaria su segnalazione di guasto, ricomprendente le attività di fornitura e sostituzione e/o riparazione delle lampade, degli apparecchi ausiliari (reattori, accenditori, condensatori), della fotocellula e del cablaggio all’interno del corpo illuminante, rese necessarie per il ripristino del funzionamento dello stesso; tale servizio dovrà essere attivo per 24 h al giorno per 365 giorni/anno, con indicazione del *contact center* per la gestione delle segnalazioni;
4. manutenzione ordinaria apparecchio a LED “Archilede”, con obbligo di assicurarne un buono stato di efficienza e pulizia, ivi compresa l’eventuale sostituzione della componentistica necessaria al buon funzionamento del sistema a LED per un periodo pari a quello di vigenza del contratto;
5. tempestiva gestione dei guasti urgenti, secondo i tempi di intervento appositamente concordati in ragione del tipo di guasto;
6. investimenti per interventi di riqualificazione/efficientamento energetico degli impianti.

Restano, invece, in capo al Comune le funzioni amministrative quali:

1. la stipula dei contratti di fornitura dell’energia con i diversi operatori presenti sul mercato;

2. il controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.
La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un apposito canone annuo comprensivo della gestione e manutenzione degli impianti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Gaudenzio Sarino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. *Giuseppe Vinciguerra*

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/10/2013

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. *Giuseppe Vinciguerra*

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. *Giuseppe Vinciguerra*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 15/10/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. *Giuseppe Vinciguerra*